



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA**  
**SEZIONE LAVORO**

In persona dei Consiglieri :

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dott. Alvaro Vigotti       | Presidente       |
| Dott. Alessandra Scarzella | Consigliere rel. |
| Dott. Giuliana Melandri    | Consigliere      |

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado di appello iscritta al n. 268 /2019 R.G.A.C. promossa da:

**ANTONIO MURGIA** (C.F.MRGNTN69R28D969M) nato a Genova il 28/10/1969, residente in Serra Riccò (GE), Via A. Parodi 34, C.F. MRGNTN69R28D969M, ed elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Corvetto 2/2, presso lo studio dell'Avv. Federico Campanella (C.F. CMPFRC62E31D969L), che lo rappresenta e difende per mandato allegato al fascicolo telematico relativo al presente atto. Ai fini dell'art. 170, 4° comma, c.p.c., il sottoscritto difensore indica il n.ro di fax 0108196411, e l'indirizzo PEC federico.campanella@ordineavvgenova.it

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo (c.f. LSCCRS69D09A089H – PEC avv.christian.loscalzo@postacert.inps.gov.it – fax 0105382314) per procura generale alle liti del 23.12.2011, Rep. n. 77778, a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma,

**APPELLATO**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**- per l'appellante:**

*“affinchè l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova in riforma della sentenza n.191/2019 ...*



- 1) accerti e dichiari il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità, in quanto figlio inabile;
- 2) conseguentemente condanni l'INPS a liquidare la pensione di reversibilità quale figlio inabile, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati, a far data dal decesso del dante causa (05/11/2017), o dalla domanda amministrativa (01/02/2018) ovvero dalla diversa data che risulterà in corso di causa, oltre gli interessi di legge, dalle singole rate al soddisfo.
- 3) Con vittoria di spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario con riguardo a entrambi i gradi di giudizio"

**- per l'appellato:**

*"VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO*

*contrariis reiectis*

*- rigettare l'appello avversario siccome infondato.*

*Vittoria di competenze legali."*

### **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2018, Murgia Antonio ha convenuto in giudizio l'INPS assumendo:

di aver presentato domanda per ottenere la pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile al lavoro, posto che il padre, Murgia Franco, era deceduto il 5 novembre 2017 e percepiva pensione INPS;

che la domanda è stata respinta poiché "il richiedente non risulta convivente con il dante causa (ricoverato presso una struttura protetta). Non è stato prodotto alcun documento di valutazione a conferma del carico e del mantenimento abituale da parte del dante causa. Manca inoltre copia della sentenza di separazione e di divorzio del richiedente";

ha, quindi, chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla percezione della pensione di reversibilità e, di conseguenza, di condannare l'INPS a versare detta pensione dalla data del decesso del padre (o, in subordine, dalla domanda amministrativa).

L'INPS si è ritualmente costituito, contestando le avverse pretese e chiedendone la reiezione.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese, con la seguente motivazione.

*"Ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto legge n. 636 del 1939, come sostituito dall'art. 23 legge n. 903/65, "nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n.2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi".*

*Il ricorrente non prova la vivenza a carico del genitore: secondo Cassazione uniforme (v. Cass., sez. L. 10 agosto 20104, n.15440), la prova "non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile".*

*Sul punto, in assenza di una minima prova documentale, non appare idonea la capitolazione di cui al ricorso introduttivo, in cui si legge solo che il sig. Franco Murgia provvedeva regolarmente al sostentamento del figlio mediante dazioni di denaro contante."*

Ha proposto appello il ricorrente lamentando la mancata ammissione dell'unica prova testimoniale articolata in punto prova della vivenza a carico posto che il sostegno economico fornito dal genitore si sostanziava quasi esclusivamente attraverso dazioni di denaro contante sicchè era necessario dedurre prova su tale circostanza.

Evidenza inoltre che la scarsa documentazione prodotta depone a favore della buona fede del ricorrente che, diversamente, avrebbe potuto predeterminare una situazione a proprio vantaggio. Insiste quindi nell'ammissione della prova testimoniale e all'esito all'eventuale licenziamento di CTU medico legale in caso di ritenuta insufficienza della documentazione sanitaria prodotta.

Si è costituito Inps chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'odierna udienza le parti si sono richiamate alle rispettive difese e la Corte ha emesso l'allegato dispositivo.

\*\*\*\*\*

L'appello è infondato e va quindi respinto.

Questa Corte non può che condividere quanto argomentato dal primo giudice circa l'inammissibilità della capitolazione relativa alla prova della vivenza a carico del genitore.

Per costante orientamento di legittimità infatti la richiesta di provare per testimoni un fatto esige che questo venga collocato nel tempo e nello spazio al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di una difesa adeguata (cfr. Cass. n. 18453/2015, Cass. 1808/2015, Cass. n. 20997/2011).

Tali requisiti sono del tutto assenti nel caso in esame dove, al contrario, il ricorrente ha dedotto la circostanza capitolata nei seguenti termini *"vero che il signor Franco Murgia contribuiva regolarmente al sostentamento del figlio Antonio mediante dazioni di denaro contante fin da quando lo stesso figlio era rimasto privo di occupazione lavorativa"*.

E' di tutta evidenza l'assoluta genericità della capitolazione, contenente altresì espressione valutativa, senza alcun riferimento spazio temporale e neppure quantificazione degli importi asseritamente corrisposti (cfr. in tal senso sentenza n. 651/2013 di questa Corte).

In assenza quindi di documentazione idonea a provare la vivenza a carico – avendo il ricorrente prodotto solo le copie di tre vaglia postali di importo esiguo (due di 100,00 euro e uno di 120,00) risalenti tra l'altro a cinque anni prima del decesso del padre – a fronte del particolare rigore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova di tale requisito (cfr. ex multis Cass. 9237/2018 *"In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile"*) correttamente il primo giudice ha respinto la domanda, e tale decisione va confermata.

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.



**P.Q.M.**

Respinge l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Genova, 6.11.2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Scarzella

Dott. Alvaro Vigotti

